Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 aprile 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 aprile 1962, n. 161.

Revisione dei film e dei lavori teatrali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Revisione dei film

La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere conforme, previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di àppello, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Composizione della Commissione di primo grado

La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.

Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

a) un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura;

b) un professore universitario di ruolo o libero docente di materie giuridiche;

c) un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati, o un insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali;

d) un professore di ruolo o libero docente di psicologia nelle università o istituti equiparati;

e) tre membri scelti rispettivamente da terne designate dalle associazioni di categoria dei registi, dei rappresentanti dell'industria cinematografica e dei giornalisti cinematografici. Ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il Ministro per il turismo e lo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita la Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, numero 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.

Art. 3.

Composizione della Commissione di secondo grado

La Commissione di secondo grado è composta di due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La Commissione è presieduta dal magistrato che eserciti funzioni più elevate od, a parità di funzioni, dal più anziano delle due sezioni.

Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica più elevata od, a parità di qualifica, il più anziano delle due sezioni.

Art. 4.

Funzionamento delle Commissioni

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

E' vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

Art. 6.

Parere della Commissione di primo grado

La Commissione di primo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.

Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma s'intende fatto ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.

Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso.

Art. 7.

Parere della Commissione di secondo grado

L'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di non ammissione dei minori, può ricorrere alla Commissione di secondo grado.

La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio, si applica l'ultimo comma dell'articolo 6.

Art. 8.

Ricorso al Consiglio di Stato

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è ammesso nei modi di legge.

Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.

I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a metà.

L'udienza di discussione è fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione.

Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalità.

Art. 9.

Rilascio del nulla osta

Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato.

Art. 10.

Cinegiornali

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono ridotti alla metà.

Art. 11.

Ammissione dei minori agli spettacoli teatrali

La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali eccettuati quelli eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, non è soggetta al nulla osta, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Una Commissione di primo grado esprime parere se alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni diciotto in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

La Commissione, che delibera per sezioni, è composta di un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente, di un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle università o istituti equiparati o insegnante di ruolo di pedagogia negli istituti magistrali, e di un autore, scelto da terne designate dalle associazioni di categoria.

Il provvedimento di ammissione od esclusione dei minori degli anni diciotto dalla rappresentazione teatrale è adottato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista nel comma precedente.

Le opere teatrali, che non sono presentate all'esame della Commissione prevista nel secondo comma, si intendono vietate ai minori degli anni diciotto.

La rappresentazione dei lavori teatrali alla quale siano ammessi i minori degli anni diciotto è consentita dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 secondo e terzo comma; 6, secondo, terzo e quarto comma; 7 e 8.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 15 giugno 1931, n. 773.

Art. 12.

Revisione dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale

La rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali, eseguiti in rivista o commedia musicale a musica ed azione coreografica prevalenti, come unico programma od accomunati a proiezione cinematografica, è soggetta a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La Commissione indicata nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente dà parere contrario, specificandone i motivi, alla rappresentazione in pubblico esclusivamente ove ravvisi nel lavoro teatrale di cui al primo comma del presente articolo, sia nel complesso, sia in singole scene, offesa al buon costume ai sensi del secondo comma dell'articolo 6.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 13.

Diffusione per radio o per televisione

I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.

Art. 14.

Competenza a conoscere dei reati

La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale appartiene al Tribunale salvo che non sia competente la Corte d'assise. Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove è avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale.

Non è consentita la remissione del procedimento al pretore.

Al giudizio si procede con rito direttissimo.

Art. 15.

Sanzioni e sequestri

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali soggetta a nulla osta.

Art. 16.
Regolamento

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

Art. 17.
Entrata in vigore

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.
Norma transitoria

Le Commissioni istituite a norma della legge 29 dicembre 1949, n. 958, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino a un mese dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI — BOSCO — TAVIANI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1962.
Nuova ripartizione delle quote provinciali di conferimento all'ammasso volontario del grano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti in data 9 agosto 1961, registro n. 18, foglio n. 364, concernente l'esecuzione dell'ammasso volontario con il contributo statale;

Esaminata la richiesta in data 8 febbraio 1962, della Federazione italiana dei consorzi agrari, che propone una modificazione della ripartizione fra le provincie dei quantitativi ammessi a fruire del contributo;

Considerato che la Commissione centrale, costituita per assistere l'Ente gestore nell'esecuzione dell'ammasso volontario, ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Tenuto presente che il quantitativo di frumento complessivamente conferito all'ammasso volontario non ha raggiunto la cifra massima prevista di otto milioni di quintali;

Avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 2 dell'atto disciplinare, allegato al decreto ministeriale 9 agosto 1961 e sottoscritto per accettazione anche dalla Federazione italiana dei consorzi agrari;

Decreta:

I quantitativi di grano conferiti all'ammasso volontario e che potranno usufruire del contributo statale nelle spese di gestione e negli interessi bancari, sono definitivamente così determinati:

	Quintali
Alessandria	105.000
Aosta	42.000
Asti	27.000
Cuneo	200.000
Novara	79.000
Torino	67.000
Vercelli	44.000
PIEMONTE	564.000
La Spezia	—
Savona	1.000
LIGURIA	1.000
Bergamo	63.000
Brescia	231.000
Como	44.000
Cremona	199.000
Mantova	220.000
Milano	231.000
Pavia	245.000
Varese	18.000
LOMBARDIA	1.251.000
Belluno	1.500
Padova	72.000
Rovigo	121.000
Treviso	61.000
Udine	73.000
Venezia	133.000
Verona	116.000
Vicenza	35.000
VENETO	612.500
Gorizia	9.000
Trieste	—
VENEZIA G.	9.000
Bologna	261.000
Ferrara	309.000
Forlì	111.000
Modena	292.000
Parma	84.000
Piacenza	86.000
Ravenna	43.000
Reggio Emilia	133.000
EMILIA	1.319.000
Arezzo	39.000
Firenze	28.000
Grosseto	197.000
Livorno	1.000
Lucca	1.500
Massa Carrara	1.500
Pisa	11.000
Pistoia	6.000
Siena	119.000
TOSCANA	402.500
Ancona	205.000
Ascoli Piceno	176.000
Macerata	184.000
Pesaro	409.000
MARCHE	974.000
Perugia	213.000
Terni	33.000
UMBRIA	246.000
Frosinone	4.000
Latina	500
Rieti	4.000
Roma	53.000
Viterbo	76.000
LAZIO	137.500
L'Aquila	1.000
Campobasso	87.000
Chieti	41.000
Pescara	57.000
Teramo	91.000
ABRUZZI E M.	277.000
Avellino	1.500
Benevento	3.000
Caserta	1.000
Napoli	—
Salerno	2.000
CAMPANIA	7.500
Bari	69.000
Brindisi	1.500
Foggia	262.000
Lecce	—
Taranto	1.000
PUGLIE	333.500
Matera	50.000
Potenza	47.000
LUCANIA	97.000
Catanzaro	13.000
Cosenza	13.000
Reggio C.	—
CALABRIA	26.000
SICILIA	550.000
Cagliari	18.000
Nuoro	—
Sassari	—
SARDEGNA	18.000

TOTALE q.li 6.825.500

Roma, addì 21 aprile 1962

Il Ministro: RUMOR

(2537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 30 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, registro n. 10 Pubblica istruzione, foglio n. 164, il ricorso straordinario della professoressa De Martini Matilde prodotto il 4 dicembre 1954, avverso la decisione 5 novembre 1954, con la quale la Commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Genova, respingeva il gravame dell'insegnante stessa, diretto ad ottenere, in via principale, la revoca, in suo favore, dell'incarico per l'insegnamento della matematica conferito alla prof.ssa Cingolani Maria Rachele presso la scuola di avviamento di Chiavari e, in subordine, l'assegnazione delle ore (7 e 6), che il direttore della Scuola suddetta aveva attribuite rispettivamente all'ingegnere Romano ed alla prof.ssa Cervia, è stato accolto.

(2538)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie del comune di Corleone colpite nell'anno 1960, da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

Con decreto interministeriale in data 5 ottobre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie del comune di Sant'Agata Feltria colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

Con decreto interministeriale in data 12 ottobre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie del comune di Notaresco colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

Con decreto interministeriale in data 8 settembre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie dei comuni di Noto e Pachino colpite, nell'anno 1959, da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1959.

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie dei comuni di Atella, Avigliano, Banzi, Genzano di Lucania, Maschito, Montemilone, Palazzo S. Gervasio, Potenza, Ripacandida, Rionero in Vulture, Ruoti, Ruvo del Monte, Venosa, colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

Con decreto interministeriale in data 21 settembre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Caserta colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Sessa Aurunca.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

Con decreto interministeriale in data 25 ottobre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Alessandria colpite nell'anno 1961, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Altavilla Monferrato, Cassine, Castelletto Merli, Frascaro, Fubine, Gamalero, Montaldo Bormida, Morsasco, Orsara Bormida, Ricaldone, Rivolta Bormida, Strevi e Vignale Monferrato.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

Con decreto interministeriale in data 26 ottobre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, zone agrarie della provincia di Catania colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Castel di Iudica, Misterbianco, Paternò, Raddusa e Ramacca.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

Con decreto interministeriale in data 2 settembre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Belluno colpite, nell'anno 1960, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comune di Feltre, Lentiai, Limana, Mel, Quero, S. Giustina Bellunese, Seren del Grappa e Trichiana.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Bari colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Altamura e Trani.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

Con decreto interministeriale in data 2 ottobre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Cuneo colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Baldissero d'Alba, Barolo, Canale, Cuneo, Fossano, Montà, Mantaldo Roero, Monteu Roero, Novello, Pocapaglia, Sommariva Perno, S. Stefano Roero.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

Con decreto interministeriale in data 13 settembre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Brescia colpite nell'anno 1960 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Bedizzole, Botticino (Censuario Botticino Sera), Calcinato, Capriano del Colle, Castelmella, Cigole, Cividate Camuno, Darfo, Darfo (censuario di Erabanno), Dello (censuario Corticella Pieve), Leno (censuario di Milzanello), Manerba, Milzano, Montichiari, Moscoline, Offlaga (censuario di Offlaga), Pavone-Mella, Pontoglio, Pralboino, Quinzano d'Oglio, Rezzato, Roccafranca (censuario Roccafranca), Rudiano, Seniga, Urago d'Oglio, Pontevico.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

Con decreto interministeriale in data 4 settembre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Caserta colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Castelvolturno.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

Con decreto interministeriale in data 5 ottobre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie dei comuni di Bientina, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo V. C., Laiatico, Montecatini, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Pomarance, Santa Luce e Volterra, colpite nell'anno 1961 da eventi naturali di carattere eccezionale.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

Con decreto interministeriale in data 27 ottobre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Brindisi, colpite, nell'anno 1961, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Cellino S. Marco, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, San Pietro Vernotico e Torre Santa Susanna.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

Con decreto interministeriale in data 26 ottobre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, la zone agrarie della provincia di Foggia colpite nell'anno 1961, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Mattinata e Vieste.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1961.

Con decreto interministeriale in data 21 settembre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Frosinone colpite, nell'anno 1960, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Pastena e Sant'Andrea Vallefredda.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1960.

Con decreto interministeriale in data 7 settembre 1961, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Livorno colpite nell'anno 1961, da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Collesalvetti.

Con lo stesso decreto è stato autorizzatto nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi agrari e dominicali per l'anno 1961.

(2536)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 27 aprile 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,615	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	591,25	591 —	591 —	590,80	590,25	591,20	590,90	591,15	591,25	591,25
Fr. Sv.	142,81	142,86	142,89	142,85	142,87	142,82	142,88	142,80	142,81	142,85
Kr. D	90,01	90 —	90,01	89,99	90 —	90,01	89,90	90,05	90,01	90 —
Kr. N.	87,02	87,03	87,03	87,035	87 —	87,02	87,02	87,15	87,02	87 —
Kr. Sv.	120,49	120,50	120,50	120,485	120,45	120,50	120,49	120,50	120,95	120,50
Fol.	172,62	172,61	172,62	172,62	172,40	172,63	172,59	172,50	172,62	172,65
Fr. B.	12,46	12,465	12,463	12,4675	12,4625	12,46	12,466	12,45	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,67	126,665	126,67	126,66	126,6575	126,65	126,66	126,65
Lst.	1745,02	1745 —	1744,85	1744,975	1744,82	1744,87	1744,95	1744,90	1744,80	1744,90
Dm. occ.	155,14	155,13	155,13	155,115	155,18	155,14	155,115	155,20	155,14	155,14
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,05	24,048	24,05	24,05	24,0475	24,05	24,04	24,05
Escudo Port.	21,80	21,78	21,80	21,795	21,80	21,79	21,76	21,80	21,78	21,80

Media dei titoli del 27 aprile 1962

Rendita 5 % 1935	107,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	590,85
1 Franco svizzero	142,865
1 Corona danese	89,99
1 Corona norvegese	87,027
1 Corona svedese	120,487
1 Fiorino olandese	172,605
1 Franco belga	12,467
1 Franco nuovo (N.F.)	126,661
1 Lira sterlina	1744,962
1 Marco germanico	155,115
1 Scellino austriaco	24,048
1 Escudo port.	21,778

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di componenti della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro riservato a laureati in ingegneria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1961, registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 249, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria;

Considerato che i professori Gino Parolini e Aristide Giannelli, componenti della Commissione, per precedenti impegni di lavoro, hanno rinunciato all'incarico e che pertanto si rende necessaria la loro sostituzione;

Vista la designazione effettuata dal Ministero della pubblica istruzione per la sostituzione dei due membri docenti universitari rinunciatari;

Decreta:

Il prof. Renato Turriziani, libero docente incaricato di tecnologie generali nell'Università di Roma ed il prof. Carlo Tiberio, incaricato di fisica tecnica nell'Università di Roma, sono nominati componenti della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, in sostituzione dei professori Gino Parolini e Aristide Giannelli, rinunciatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1962
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 73. — BARONE

(2533)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - Ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1960, n. 4599, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - Ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare (registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1960, registro n. 31 difesa-Aeronautica, foglio n. 100);

Visto il decreto ministeriale in data 5 novembre 1960, n. 15900, con il quale viene modificato l'art. 10 del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960, registro n. 38 Difesa-Aeronautica, foglio n. 211);

Visto il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1960, n. 18216, con il quale viene prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1961, registro n. 1 Difesa-Aeronautica, foglio n. 132);

Visto il decreto ministeriale in data 4 aprile 1961, n. 4788, con il quale viene nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 233);

Visto il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1961, n. 19, con il quale vengono nominati i membri aggiunti in seno alla Commissione esaminatrice, per gli esami facoltativi di lingue estere (registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1962, registro n. 6 Difesa-Aeronautica, foglio n. 12);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - Ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Di Lorenzo Giuseppe . . . . punti 903
2. Matucci Osvaldo . . . . » 878
3. Di Sarno Vincenzo . . . . » 846
4. Moriani Vincenzo . . . . » 835
5. Borghesi Celso . . . . » 833
6. Ferrari Angelo . . . . » 823
7. Caputo Francesco . . . . » 799
8. Guarnieri Oronzo . . . . » 784
9. Esposito Filippo . . . . » 760
10. Tamaro Bruno . . . . » 758
11. Russo Antonio . . . . » 755
12. Sica Mario . . . . » 735
13. Costantini Augusto . . . . » 724
14. Mazzocchio Orazio . . . . » 714
15. Di Giovanni Battista Evandro . . . . » 711
16. Cau Matteo . . . . » 693
17. Nigro Andrea . . . . » 680
18. De Simone Domenico . . . . » 678
19. Maurizi Aldo . . . . » 654
20. La Valle Raimondo . . . . » 640
21. Podda Franco . . . . » 639
22. Taratufolo Belisario . . . . » 623

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1962
Registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 30. — LAZZARINI

(2534)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario comunale generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Forlì.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 8 gennaio 1962 per il conferimento del posto di segretario comunale generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Forlì;

Visto il decreto ministeriale in data 24 marzo 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario comunale generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Forlì, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferrari dott. Gino . . . . . punti 91,51 su 132
2. Norcia dott. Federico . . . . . » 88,68 »
3. Roccella dott. Davide . . . . . » 88,12 »
4. Fraiese dott. Vittorio . . . . . » 86,50 »
5. Schiavina dott. Renato . . . . . » 84,86 »
6. Rianò dott. Enrico . . . . . » 83,18 »
7. Gaetti dott. Giuseppe . . . . . » 82,75 »
8. Merolli dott. Rocco . . . . . » 82,62 »
9. Calabro Vincenzo . . . . . » 80 — »
10. Cirelli dott. Giuseppe . . . . . » 79,86 »

11. Messina dott. Francesco . . punti 79,10 su 132
12. Succi Cimentini dott. Flobert . » 77,58 »
13. Campanelli dott. Giovanni . » 76,66 »
14. Giambitto dott. Giuseppe . . » 76,27 »
15. Zaffarano dott. Michele . . » 75,82 »
16. Di Pilla dott. Giovannangelo . . » 75,05 »
17. Zuanni dott. Federico . . » 73,92 »
18. Di Santo dott. Angelo . . . . » 71,50 »
19. Nobile Cosimo . . . . » 66 — »
20. Albi Marimi dott. Muzio . » 61,77 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(2504)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 233, in data 10 febbraio 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra l'Amministrazione provinciale di Modena ed i comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro e Spilamberto;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni fatte dalla prefettura di Modena, dall'Ordine dei medici della Provincia e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra l'Amministrazione provinciale di Modena ed i comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro e Spilamberto, è costituita come segue:

Presidente:
degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto.

Componenti:
Renzulli dott. Alberto, medico provinciale;
Romano prof. Olivo, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Modena;
Mauri prof. Carlo, libero docente in patologia speciale medica dell'Università di Modena;
Vivoli prof. Ferruccio, ufficiale sanitario titolare del comune di Modena.

Segretario:
Marino dott. Ernesto, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data del presente decreto ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni, all'albo di quest'Ufficio.

Modena, addì 11 aprile 1962

Il medico provinciale: RENZULLI

(2507)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico scolastico del comune di Melfi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli articoli 10, 11 e 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto n. 4017 del 13 ottobre 1961, con il quale questo Ufficio ha indetto il pubblico concorso, per titoli e per esami, per coprire il posto di ruolo di medico scolastico del comune di Melfi;

Vista la deliberazione n. 226 del 30 marzo 1962 del Consiglio comunale di Melfi, con la quale è stato provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Rende noto

che la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Melfi, è costituita come appresso:

Presidente:
Lasala ing. Giuseppe, sindaco del comune di Melfi.

Componenti:
Chimienti dott. Nicola, medico provinciale di Potenza,
Sangiorgi prof. Giuseppe, emerito di igiene dell'Università di Bari;
Malaguzzi-Valeri prof. dott. Claudio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Bari;
Di Pietro dott. Modestino, ufficiale sanitario del comune di Potenza.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal cav. Sisti Vito, segretario capo del comune di Melfi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente provvedimento ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio.

Potenza, addì 14 aprile 1962

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(2505)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.